

A cura di Danilo Randazzo

Certificazione Unica 2025: invio entro il 17 Marzo

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Rapporto di lavoro**

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2025 ha reso noto il modello definitivo della Certificazione Unica 2025 e le relative istruzioni. Il termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate è previsto per il 16 Marzo, quest'anno la scadenza slitta al 17 Marzo in quanto il 16 cade di domenica. Con il presente contributo si fornisce una guida per ricordare i passaggi principali.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Soggetti obbligati all'invio telematico	2
Termini e modalità di presentazione	2
Composizione del modello e tipologia di comunicazione	3
Regime sanzionatorio	6
Il Quadri CT della Certificazione Unica	7
Riferimenti normativi	9

Premessa

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, nonché consegnarla ai percipienti, entro il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 cade di domenica), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi diversi.



NOVITÀ- Il 31 marzo 2025, invece, è il nuovo termine in vigore da quest'anno per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate le Cu contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025.

Soggetti obbligati all'invio telematico

Sono tenuti all'invio del flusso telematico **entro il 17 marzo 2025** coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
- le amministrazioni che operano come sostituto di imposta "iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici".



OSSERVA - Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Termini e modalità di presentazione

L'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 17 marzo 2025 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).



Il sostituto d'imposta che nell'anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) entro i seguenti termini:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro).



OSSERVA - È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Composizione del modello e tipologia di comunicazione

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia è suddiviso in tre sezioni, ovvero:

Il Frontespizio	➔	nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
Il Quadro CT	➔	nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
La Certificazione Unica	➔	nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Tipi di comunicazione

Annullamento

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.

CERTIFICAZIONE UNICA2025



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE Annullamento Sostituzione Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale

Cognome o Denominazione Nome

Telefono o fax Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome Nome

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni Quadro CT FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato

Riservato all'incaricato

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO

Sostituzione

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.

CERTIFICAZIONE UNICA 2025



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
	DATI RELATIVI AL SOSTITUTO		
Codice fiscale <input type="text"/>			
Cognome o Denominazione <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
Telefono o fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>		Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>
	Casi particolari <input type="checkbox"/>		Codice fiscale <input type="text"/>
Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni <input type="text"/>	Quadro CT <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
	IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		
Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>			
Riservato all'incaricato			
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>			
Data dell'impegno	giorno <input type="text"/>	mese <input type="text"/>	anno <input type="text"/>
FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>			



NOTA BENE - Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Eventi eccezionali: deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.

In particolare indicare uno dei seguenti codici:

1	→	per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
99	→	per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

CERTIFICAZIONE UNICA2025



		Codice fiscale													
TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	<input type="checkbox"/>	Sostituzione	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>										
	DATI RELATIVI AL SOSTITUTO														
Codice fiscale															
Cognome o Denominazione						Nome									
Telefono o fax prefisso numero				Indirizzo di posta elettronica											
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale			Codice carica		Codice fiscale società o ente dichiarante									
	Casi particolari <input type="checkbox"/>														
	Cognome				Nome										
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni		Quadro CT		FIRMA										
	IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA														
Codice fiscale dell'incaricato															
Riservato all'incaricato															
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione												<input type="checkbox"/>			
Data dell'impegno			giorno	mes	anno	FIRMA DELL'INCARICATO									

Regime sanzionatorio

Per le CU omessa, tardiva o errata e trasmesse entro i 60 giorni dalla scadenza originaria (18 Marzo) si applica a sanzione di 33,33 euro con un massimo di 20.000 euro.

Per ogni CU omessa, tardiva o errata, e non inviata entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 16 maggio 2025 per la scadenza del 17 Marzo 2025) si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 17 marzo 2025.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.



OSSERVA - Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

L'agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, in caso di invio tardivo delle CU, ha dichiarato ammissibile il ricorso al ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta.

La sanzione su cui applicare la riduzione è quella di 33,33 euro se la CU è presentata entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero una riduzione su quella da 100 euro se la Cu è trasmessa oltre i 60 giorni.

Il Quadro CT della Certificazione Unica

In presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica. Viceversa, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.

Come compilare il Quadro CT

CERTIFICAZIONE UNICA 2025



QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHEDENTE	Codice Fiscale			
	Numero di cellulare	Indirizzo di posta elettronica		
SEZIONE A	Richiesto che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto			
SEZIONE B	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato			
	Codice fiscale dell'intermediario incaricato	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato		
	1	2		
	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato		
	3	4		
	alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.			
	FIRMA DEL SOSTITUTO			

Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B) Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. Il sostituto deve barrare la casella se è un utente Fisconline; se, invece, è un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro "codice sede Entratel".

SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A) I sostituti d'imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto. Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell'intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2 il corrispondente "codice sede Entratel" dell'intermediario. Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell'intermediario e, nella colonna 4, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario per permettere all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4. In questa sezione è presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d'imposta delegante. La sezione B deve essere compilata da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l'utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.

Riferimenti normativi

- Provvedimento direttoriale Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025;